

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione, oggetto, durata e sede

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:

"START srl"

Art. 2 - OGGETTO SOCIALE

La Società, ha per oggetto, la promozione dello sviluppo territoriale, economico ed imprenditoriale principalmente nelle Province di Firenze e di Prato, con attenzione alle problematiche della innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo, della valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio, dello sviluppo armonico delle aree di crinale dell'Appennino tosco-emiliano-romagnolo e dell'area rurale Mugello, della Montagna Fiorentina, della Valle del Bisenzio e dei Comuni di San Casciano Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Montespertoli.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società, nel rispetto delle competenze istituzionali degli Enti Soci ed in accordo con i medesimi, attiverà tutti quei soggetti, strumenti, risorse ed interventi utili per favorire la crescita e l'integrazione dei diversi fattori dello sviluppo.

La Società agirà per progetti, avendo la responsabilità

precipua di verificare la fattibilità dei progetti individuati, di identificare le risorse di ogni natura attivabili, di individuare, anche tra i soci e i soggetti istituzionali, i centri di capacità da coinvolgere, di coordinare tale insieme complesso di risorse e soggetti per attivare i progetti stessi e portarli ad esecuzione e compimento.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non tassativo, la Società potrà:

- Attivare e stabilire la funzione di Gruppo d'Azione Locale (GAL) ai fini dell'iniziativa comunitaria Leader; attivare tutte quelle iniziative e programmi, anche di carattere comunitario, volte a realizzare localmente azioni e progetti di innovazione in grado di favorire e sostenere lo sviluppo locale;

- promuovere collaborazioni con gli organismi dell'Unione Europea, gli Enti Locali Territoriali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane) e non territoriali, le associazioni imprenditoriali e di categoria, l'Università, gli enti ed organismi esteri, allo scopo, fra l'altro, di contribuire ad elevare ulteriormente la competitività dell'area nel contesto provinciale, nazionale, internazionale;

- realizzare e/o partecipare ad iniziative nel campo dell'Information Technology ed dell'e-business, volte

promuovere l'innovazione ed informatizzazione del territorio, per la realizzazione e gestione di infrastrutture complesse, quali reti telematiche, sistemi informativi territoriali, e per lo sviluppo di soluzioni avanzate di commercio elettronico e di informazione/promozione;

- partecipare, anche a tempo determinato, a Società di scopo finalizzate ad attivare iniziative economico/territoriali di interesse generale, anche nell'ambito di ambiti sottratti o resi limitativi all'intervento dei privati.

La società potrà, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie e/o utili, ivi compresa la prestazioni di garanzie reali e personali a favore di terzi.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'.

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei Soci a termine di legge.

Art. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI.

La Società ha sede in Borgo San Lorenzo (Firenze) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio

domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

Capitale, quote, trasferimenti e recesso

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO.

Il capitale sociale è di euro 22.561,00;

con assemblea straordinaria rogata Notaio Gabriele Carresi in data 23 settembre 2008, la Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 75.000,00 anche scindibili, ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile e, più precisamente, in quote il cui ammontare deve essere multiplo di un euro. Il capitale sociale è costituito con quote prevalenti di soggetti privati. Possono entrare a far parte della Società, a giudizio insindacabile dell'Assemblea dei Soci, tutti i soggetti che, per natura giuridica e per scopo sociale, siano portatori di interessi collettivi in generale e atti a sostenere e suscitare lo sviluppo socio economico del territorio. Detti soci possono essere: i soggetti pubblici quali i comuni, le comunità montane gli enti locali, i soggetti privati quali le associazioni delle categorie economiche, culturali e sociali, soggetti che raggruppano imprese, i consorzi di imprese anche misti pubblico-privato e le singole Società.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in

sede di aumento del capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Art. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio. (Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi).

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice civile.

Art. 7 - TITOLI DI DEBITO.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.. A tal fine l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, determinerà limiti e modalità di emissione.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

In caso di trasferimento, per atto tra vivi, di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di

sottoscrizione e/o di prelazione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto;

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e

quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera a tutti gli effetti inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può per nessuna ragione o titolo, iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle sudette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci

Art. 9 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Il socio può recedere dalla società, per tutte e per parte delle sue partecipazioni, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice civile o per consenso unanime di tutti i soci. Tale clausola intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità e compattezza della compagine sociale, facendo salvo comunque il diritto del socio per il proprio recesso (cosiddetto recesso legale).

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione

all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:

- 1) le generalità del socio recedente;
- 2) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- 3) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del Codice civile.

Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle

circostanze previste dalla legge. Non sono previste infatti specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

TITOLO III

Decisioni e Assemblea dei Soci

Art. 10 - DECISIONE DEI SOCI - COMPETENZE

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2379, comma 2:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice civile e di quanto disposto dal presente

statuto.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purchè in Italia.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del Codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e nel caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Art. 17 - DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1) L'assemblea è costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei soci che rappresentino almeno i 51% del capitale sociale e delibera con tanti voti favorevoli che rappresentino almeno la maggioranza dei voti dell'intero capitale sociale per le decisioni:

- a) inerenti le modificazioni dello statuto;
- b) relative a operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- c) relative a operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) richieste all'assemblea da uno o più amministratori o almeno un terzo del capitale sociale.

2) Le maggioranze previste al punto 1), non sono applicabili alle materie per le quali, il presente Statuto in via specifica, ha previsto maggioranze diversamente qualificate.

3) In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori (e sindaci se nominati) sono presenti o informati sulla riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

Decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve

essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

TITOLO IV

Organo amministrativo, rappresentanza sociale, controllo

legale dei conti e azione di responsabilità

Art. 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) oppure, da un consiglio di amministrazione, composto da sette a tredici membri, i cui componenti operano con metodo collegiale;

La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile. Con questa clausola si estende anche alla nomina degli amministratori della Srl quelle cause di ineleggibilità e di decadenza che la norma di riferimento prevede per gli amministratori di Spa, che riguardano: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito; chi è

stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità all'atto della loro nomina. Il presidente del

consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

Art. 20 - ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun

amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

5) per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Art. 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dell'articolo 2479 del Codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal

presente statuto.

La decisione di fusione della società ai sensi degli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, è adottata dall'organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

Art. 23 - AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO,

DIRETTORI E PROCURATORI

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice civile.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

Art. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

Art. 25 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, che ha

anche funzioni di controllo contabile.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

In caso di nomina del collegio sindacale, a esso si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

TITOLO V

Esercizi sociali e bilancio

Art. 26 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo

amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo sarà destinato, su deliberazione assembleare, ad iniziative volte al migliore raggiungimento delle finalità statutarie.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

In ogni caso diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società. Nello

statuto possono essere disciplinate modalità di liquidazione in deroga alla disciplina di default prevista nel Codice civile.

TITOLO VII

Clausola compromissoria e foro competente

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo o l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale. La clausola così confezionata risulta conforme al Dlgs 17 gennaio 2003 n. 5, che, all'articolo 34, disciplina l'oggetto e gli effetti delle clausole compromissorie statutarie.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 30 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero

telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 31 - COMPUTO DEI TERMINI

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to: Giovanni Bettarini

GABRIELE CARRESI NOTAIO.